



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
7[^] Seduta
Martedì 14 luglio 2020

Deliberazione n. 51 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi di Appartamento per l'erogazione di servizi socio assistenziali - legge n. 328/2000 e l.r. n. 23/2003 - legge regionale n. 21/96 e s.m.i..

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 17, astenuti 4 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 17 luglio 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 10 luglio 2020, recante: "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi di Appartamento per l'erogazione di servizi socio assistenziali - legge n. 328/2000 e l.r. n. 23/2003 - legge regionale n. 21/96 e s.m.i. ";

VISTI:

- la legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 (Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria);
- la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria);
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata in data 11 febbraio 2003, finalizzato ad avviare azioni ed interventi di programmazione sperimentale comune;

PREMESSO CHE:

- con l'articolo 8 della l.r. 21/1996, in deroga all'art. 2 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria i Gruppi Appartamento operanti nella Regione ed istituiti con deliberazione di Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978, nonché altri gruppi appartamento operanti nella Regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello;
- con legge regionale n. 23/2003 la Regione Calabria ha inteso realizzare il sistema integrato di interventi e dei servizi sociali in attuazione della Legge n.328/2000;
- l'articolo 11, comma d) della l.r. 23/2003 prevede nell'ambito delle funzioni amministrative della Regione la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato di cui al D.M. 308/2001, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, onlus e del Terzo Settore e/o privata;
- l'articolo 12 bis, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 prevede che al Dipartimento regionale competente spetta la stipula delle Convenzioni con i soggetti riconosciuti in base all'articolo 2 della l.r. 21/1996;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 15 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma d) della l.r. 23/2003, è stato approvato il Regolamento attuativo e il relativo schema di Convenzione dei Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
-



Consiglio regionale della Calabria

- con deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 26 aprile 2012 sono stati approvati il disciplinare e lo schema di convenzione relativo alla gestione e all'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento, di cui alla l.r. 21/1996;
- con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 84 del 28 febbraio 2014 è stato approvato il nuovo schema di convenzione relativo alla gestione e all'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento, di cui alla l.r. 21/1996;

TENUTO CONTO CHE l'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 21/1996 dispone che "lo schema - tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e dovrà prevedere, oltre la specificazione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sull'esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio";

CONSIDERATO CHE:

- si è reso necessario adeguare e modificare la convenzione di cui alla DGR n.84/2014;
- per le strutture (Gruppi Appartamento) già convenzionate e operanti sul territorio regionale la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nel capitolo U6201020301 del bilancio di previsione 2020 – 2022, per un importo di euro 4.400.000,00 già impegnato per l'annualità corrente, come di seguito indicato:
 - impegno n. 2183 del 1 aprile.2020 per euro 1.458.469,96, assunto con decreto n. 4299 del 15 aprile 2020;
 - impegno n. 2645 del 4 giugno 2020 per euro 2.941.530,04, assunto con D.D.S. n. 6289 del 12 giugno 2020;

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per la formalizzazione dei rapporti con le strutture che erogano servizi alla persona ed alla comunità per la tipologia di Gruppi Appartamento, di cui alla l.r. 21/1996 a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, operanti nel territorio regionale;

UDITO l'Assessore regionale all'agricoltura, welfare, politiche sociali e per la famiglia, Gallo, che ha relazionato sul provvedimento;



Consiglio regionale della Calabria

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 21/1996, il nuovo schema di convenzione per la gestione e l'erogazione dei servizi socio – assistenziali in Gruppo Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)